STUDIO81-ADR

Dr.Stefano Manassero

- Sicurezza sui luoghi di lavoro – RSPP - antinfortunistica
- Formazione
- Verifica messa a terra impianti elettrici
- Certificati prevenzione incendi

- Consulente ADR/RID – trasporto merci pericolose
- Consulente REACH/CLP
- Formazione personale coinvolto in ADR
- Consulenze ambientali : D.Lgsl 152/2006 s.m.i.

www.studio81-adr.it
info@studio81-adr.it

Dispositivi Personali di Protezione:

Nuovo Regolamento (UE) 2016/425

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 81/51 del 31.3.2016 il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.

La sostituzione di una direttiva con un regolamento sta nel fatto che la direttiva per essere attuata deve essere recepita dalla nazione appartenente all' Unione Europea e può essere modificata (anche se non si può andare al di sotto dei requisiti che sono contenuti nella direttiva ma, si possono portare modifiche applicative).

Invece, il regolamento è uno strumento giuridico che entra in vigore nel momento in cui viene emanato quindi, non deve essere recepito e non può essere cambiato.

Il regolamento, entrato in vigore il 20 aprile 2016 si applicherà solo a decorrere dal 21 Aprile 2018 (da questa data che è abrogata la Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:

- ✓ gli art. da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
- ✓ l' art. 45 (**sanzioni**) si applica a decorrere dal 21 marzo 2018;
- ✓ l'art. 47 (**disposizioni transitorie**) mantiene gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo quelli con scadenza anteriore a tale data.

DPI disciplinati dal regolamento

Il nuovo Regolamento (**48 articoli e 10 allegati)** si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, con l'eccezione di quelli progettati per le forze armate, per l'autodifesa e per l'uso privato.

Il presente regolamento disciplina i DPI che sono nuovi sul mercato dell' Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

Inoltre, il regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Requisiti dei DPI

I DPI dovranno essere ergonomici ovvero, progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.

Nuova classificazione dei DPI

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori, secondo il nuovo Regolamento sono tre(allegato I) :

- ✓ categoria I, rischi minimi (lesioni meccaniche superficiali, lesioni oculari, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi, ecc.);
- ✓ categoria III, rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili (sostanze e miscele pericolose, agenti biologici nocivi, annegamento, scosse elettriche, cadute dall'alto, ecc.);
- ✓ categoria II, rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

La categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è poi importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).

Tracciabilità

La Direttiva si preoccupa poi della tracciabilità dei DPI infatti, un sistema di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza,

pertanto, gli operatori economici, nel conservare le informazioni richieste per l'identificazione di altri operatori economici, non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro DPI o ai quali essi hanno fornito DPI.

Fabbricazione

Il fabbricante sarà tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi al fine di individuare quelli che concernono il suo DPI.

In ulteriore battuta dovrà progettare e fabbricare il DPI tenendo conto di tale valutazione. In questa attività lo stesso fabbricante sarà tenuto a considerare non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi

ragionevolmente prevedibili. Sarà inoltre necessario verificare i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI, ovverosia controllare che siano dotati di sistemi di regolazione e che non siano soggetti ad invecchiamento.

Libera circolazione

Il regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento.

Gli Stati membri non dovranno ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al regolamento. Ad esempio in occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli stessi Stati membri non dovranno in alcun modo impedire la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.